

Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Edilizia Pubblica
Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica
GP
0

2020 01654/030

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 luglio 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, l'Assessora Antonietta DI MARTINO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: P. A. 27/2018 MANUTENZIONE SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO C.O. 4544, PRESA D'ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO APPALTO, IMPRESA P.F. GROUP SRL, REITERATA MANCATA PRESENZA CONSEGNA LAVORI, GRAVE INADEMPIMENTO (ART.108 D.LGS. 50/16 E ART. 5, C. 3 D.M. 49/18) E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Proposta dell'Assessore Iaria.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. 2017 04207/030), esecutiva dal 2 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Manutenzione Straordinaria Sedi Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Anno 2017", per un importo complessivo di Euro 150.000,00 IVA compresa. Detto intervento è inserito per l'anno 2017, nel D.U.P. 2017-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al Codice Opera n. 4544 (CUP C14E16000530004), per un importo complessivo di Euro 150.000,00.

La spesa è finanziata per 147.900,00 IVA compresa, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2307 posizione n. 6041357/00.

Con determinazioni dirigenziale del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 06293/030), esecutiva dal 20 dicembre 2017, del 4 luglio 2018 (mecc. 2018 43215/030) e del 6 settembre 2018 (mecc. 2018 44130/030), sono state approvate: la prenotazione dell'impegno della spesa per Euro 147.900,00 IVA compresa, e le modalità di affidamento delle opere mediante procedura aperta.

Con determinazioni dirigenziali dell'Area Appalti ed Economato e del Servizio Appalti Lavori Pubblici rispettivamente del 18 aprile 2019 (mecc. 2019 41776/005) e del 4 settembre 2019 (mecc. 2019 03617/005), esecutiva dal 16 settembre 2019, è stata approvata l'aggiudicazione della gara a procedura aperta n. 27/2018 (CIG 7603516BE3) e si è preso atto della intervenuta efficacia della stessa a favore dell'Impresa P.F. Group Srl, con sede legale in Parco Rosmarino n. 56, 81030 Castel Volturno (CE), Codice Fiscale e Partita IVA 03966280616, con il ribasso del 28,743% sull'importo a base di gara di Euro 95.000,00 oltre Euro 10.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Pertanto, l'importo di aggiudicazione, al netto del suddetto ribasso di gara del 28,743%, ammonta ad Euro 67.694,15 per lavori a misura, oltre Euro 10.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 77.694,15 oltre IVA 22% per Euro 17.092,71 per un totale di Euro 94.786,86.

In data 15 gennaio 2020 si è proceduto alla formale stipula del contratto Rep. n.131/2020. Data rinviata più volte su richiesta dell'aggiudicataria, già concordata prima per il 15 ottobre 2019, poi per il 19 dicembre 2019 ed infine per il 15 gennaio 2020.

Lo stesso giorno, 15 gennaio 2020, il Legale dell'Impresa P.F. Group Srl (di seguito Impresa), ha ricevuto e sottoscritto per accettazione l'ordine di servizio n. 1, prot. n. 498 del 15 gennaio 2020, con cui è stato richiesto all'Appaltatore di presentare, entro 10 giorni, la documentazione prodromica alla consegna dei lavori. In particolare di produrre le polizze assicurative di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, che l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Nel corso del sopralluogo tenutosi il 15 gennaio 2020 presso il Distaccamento VV.F. "Lingotto", presenti il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza (CSE), il Capo

Distaccamento ed il Responsabile dei Distaccamenti del Comando VV.F. di Torino, il Legale Rappresentante dell'Impresa aveva già chiesto, per motivi logistici delle maestranze da impiegare per l'esecuzione delle opere, di voler posticipare la consegna dei lavori dal 28 febbraio 2020 al 2 di marzo 2020.

Stante l'inerzia dell'Impresa, in data 4 febbraio 2020 è stato contattato il suo Tecnico per un sollecito ed in data 25 febbraio 2020, è stata inviata la nota prot. n. 3142, per chiedere l'immediata trasmissione della documentazione di cui al suddetto Ordine di Servizio. Con la stessa nota è stata convocata l'Impresa, come da intese intercorse, per il giorno 2 marzo 2020, al fine di procedere alla consegna dei lavori. Circostanza confermata e condivisa dalla stessa Impresa. Infatti con nota (pec) del 28 febbraio 2020 (ns. prot. n. 3536/2020), si è resa disponibile alla consegna dei lavori in oggetto per il 2 marzo 2020. Tuttavia, con la stessa nota del 28 febbraio 2020, il Legale Rappresentante dell'Impresa comunica di voler posticipare la data della consegna fino a quando l'emergenza epidemiologica non si fosse stabilizzata.

In contraddizione con gli impegni già assunti e concordati con l'Amministrazione, in data 1 marzo 2020, l'Impresa ha inviato via pec, ns. prot. n. 3537 del 3 marzo 2020, comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed al Direttore dei Lavori, con cui chiedeva il recesso dal contratto in quanto convocata per il giorno 2 marzo 2020 per la consegna dei lavori e quindi oltre il termine dei 45 giorni dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2019, chiedendo un indennizzo pari ad Euro 11.052,07 oltre IVA, per spese sostenute e mancato guadagno per inadempimento del concedente ai sensi della "Legge 11.02.1994 n.109", legge abrogata da tempo.

Con comunicazione via pec del 9 marzo 2020 prot. n. 3942, il RUP ha risposto all'impresa richiamando i principi, secondo cui nel diritto le relazioni tra pubblica amministrazione e privato devono sempre essere basate sul rispetto del principio di correttezza, di leale collaborazione e di buona fede da parte di entrambi i soggetti del rapporto giuridico e per ogni attività sia che si svolga nelle forme del diritto pubblico o di quelle del diritto privato. Nella enucleazione dei fatti sopra esposti pareva venir meno da parte dell'Impresa il rispetto di detto principio. Alla luce dei fatti suddetti, è evidente che l'Amministrazione, nel rispetto dei principi sopra esposti, ha voluto venire incontro alle difficoltà rappresentate dall'Impresa, concordando la data per la consegna dei lavori prevista oltre il termine di cui dall'art. 5 del D.M. 49/2018.

L'invocazione di tale termine, in relazione al sopraggiunto accordo tra le parti non poteva essere evocato per il recesso. Consegna che, comunque, non si sarebbe potuta effettuare per inadempimento dell'Appaltatore, non essendo state trasmesse le polizze assicurative di cui all'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e richiamate dal Contratto d'Appalto sottoscritto in data 15 gennaio 2020, Rep. n. 131/2020, che prevede all'art. 10 "Garanzie", c. 2: "l'Appaltatore si impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell'art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi". Il Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa art.

7 comma 2 e art. 29 comma 3, prevede che dette polizze siano “trasmesse almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, pena la non consegna dei medesimi”.

Pertanto, con la stessa nota sopra richiamata del 9 marzo 2020, il RUP:

- ha trasmesso all’Impresa la formale contestazione di quanto comunicato e richiesto con la nota del 1 marzo 2020 sopra richiamata, non sussistendo i fondamenti per cui l’appaltatore potesse ricorrere al recesso per la fattispecie di cui all’articolo 5 comma 4 del D.M. 49/2018, né tantomeno avesse diritto ad alcun indennizzo di cui ai commi 4, 12, 13 e 14 dello stesso D.M.;

- ha riconvocato, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del DM 49/2018, il Legale Rappresentante dell’Impresa per il giorno 17 marzo 2020, presso il sito di corso Regina Margherita 330, quale nuova data per la consegna ai sensi dell’art. 5 del DM 49/2018, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione del 2 marzo 2020 e chiedendo la consegna entro il 16 marzo 2020 della polizza di assicurazione e della documentazione di cui all’ordine di servizio n. 1 del 15 gennaio 2020, pena la non consegna dei lavori;

- ha ribadito che in applicazione del comma 3 dell’art. 5 del DM 49/2018, qualora l’esecutore non si fosse presentato, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, la stazione appaltante avrebbe proceduto a risolvere il contratto in danno e ad incamerare la cauzione.

In risposta a tale comunicazione, il Legale Rappresentante dell’Impresa, in data 12 marzo 2020 (ns prot. n. 4368 del 18 marzo 2020), ha rappresentato le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e che il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 relativo alla gestione dell’epidemia Covid-19 impediva lo spostamento del personale.

Ai sensi del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e del D.P.G.R della Regione Piemonte n. 50, dal 4 maggio 2020 è stata consentita la riapertura dei cantieri edili nel rispetto delle indicazioni dell’Allegato 7 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020; pertanto, cessati i motivi indotti dall’emergenza sanitaria, con nota dell’undici maggio 2020, prot. n. 5819, è stato riconvocato il Legale Rappresentante dell’Impresa per la Consegna dei Lavori, da effettuarsi il giorno 22 maggio 2020, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del DM 49/2018, presso il sito di corso Regina Margherita 330. E’ stato ribadito, nuovamente, che in applicazione del comma 3 dell’art. 5 del DM 49/2018, qualora l’esecutore non si fosse presentato, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, la stazione appaltante avrebbe proceduto a risolvere il contratto in danno e ad incamerare la cauzione.

Nel nuovo giorno stabilito per la consegna, 22 maggio 2020, il legale Rappresentante dell’Impresa, dopo la terza convocazione, non si è presentato, come risulta dal Verbale (**all. 1**) redatto in pari data dal Direttore dei Lavori e sottoscritto, sul luogo della convocazione, alla presenza di due testimoni, né è pervenuta alcuna sua giustificazione in merito, né sono state presentate le polizze di cui all’art. 10 comma 2 del Contratto Rep. n.131/2020 sottoscritto in data 15 gennaio 2020.

In applicazione del comma 3 dell’art. 5 del D.M. 49/2018, dell’art. 108 del D.Lgs.

50/2016, dell'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 13 del Contratto d'appalto, con nota del 26 maggio 2020, pec prot. 6402/2020 (**all. 2**), è stato comunicato l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto in danno e per l'escussione ed incameramento della cauzione, assegnando un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. In risposta, in nome e per conto dell'impresa P.F. Group Srl, lo Studio Legale Cantile - Avv. Mario Caliendo, con posta Pec pervenute il 26 maggio 2020, prot. 6464/2020, e del 5 giugno 2020, prot. 6810/2020, ha chiesto con la prima nota lo scioglimento da ogni vincolo derivante dall'aggiudicazione, con erroneo riferimento alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti in fase precontrattuale, a contratto già stipulato; con la seconda comunica la volontà dell'impresa "di sciogliersi dal contratto di appalto stipulato... e di voler archiviare il procedimento di risoluzione in danno e di voler, invece, addivenire alla risoluzione bonaria senza pretese reciproche".

Le controdeduzioni e la proposta di risoluzione presentate dagli Avvocati dell'Impresa sono state attentamente esaminate dal RUP (**all. 3**), e sono, ritenute, per le motivazioni sopra esposte, non fondate e pertanto non accoglibili.

L'impresa, a corredo dell'offerta per la partecipazione alla gara, ha presentato e sottoscritto per accettazione il "patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali", che, agli art. 2 e 10, prevede, in particolare, che l'operatore economico agisca nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti e che nel caso di violazione dello stesso si applicano le sanzioni (art. 10) tra cui: la revoca del contratto ed incameramento della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016).

L'Impresa appaltatrice, nonostante le possibilità date dall'Amministrazione di procrastinare la consegna dei lavori, tenuto conto delle richieste e delle difficoltà espresse dalla stessa Ditta prima e durante l'emergenza sanitaria, non si è presentata a tre convocazioni per la consegna dei lavori non ottemperando agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto d'appalto. Pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. 49/2018, l'esecutore non essendosi presentato nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, avendo già provveduto a fissare più volte la data per la consegna, a seguito della prima convocazione, in cui però l'Impresa non si è mai presentata.

Il mancato avvio delle opere è causa di grave nocimento al programma delle manutenzioni urgenti presso le Sedi di Servizio dei Vigili del Fuoco di Torino, oltre a causare disagio al personale operativo. Infatti, le opere appaltate prevedono, in particolare, interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, di eliminazione di infiltrazioni nell'autorimessa dei mezzi di soccorso e la rimozione di un serbatoio per il gasolio dismesso, con bonifica del sito in cui è ubicato, nell'ambito del Distaccamento Lingotto di via Corradino 5. Detta rimozione e bonifica veniva richiesta dall'Agenzia ARPA Piemonte a cui la Città doveva ottemperare in tempi brevi. Pertanto, per non inficiare la logistica dei mezzi di soccorso del Distaccamento

“Lingotto” è necessaria la completa riprogrammazione della bonifica della cisterna richiesta dall’Agenzia Arpa da eseguirsi nel più breve tempo possibile.

Orbene, alla luce dei fatti sopra esposti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016, dell’art. 5, comma 3 del D.M. 49/2018 e degli artt. 2 e 10 del Patto di Integrità sottoscritto in fase di gara dall’Impresa aggiudicataria, si configura il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, che sta arrecando un grave nocumento alla Città; pertanto si rende ora necessario prendere atto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla risoluzione contrattuale in danno, per non essersi presentata alla consegna dei lavori senza giustificato motivo, reiterata per tre volte, quale grave inadempimento dell’Impresa P.F. Group Srl, con sede legale in Parco Rosmarino n. 56, 81030 Castel Volturno (CE), Codice Fiscale e Partita IVA 03966280616.

Unitamente alla risoluzione del contratto si propone di procedere all’escussione della polizza fideiussoria n. 06/01/21/2967740 del 23 aprile 2019, emessa dalla società Finanziaria Romana S.p.A., per un ammontare garantito di Euro 14.274,00 quale cauzione definitiva, prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di procedere, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, all’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di prendere atto, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, che sussistono le condizioni per procedere alla formale risoluzione del contratto con l’Impresa P.F. Group Srl, con sede legale in Parco Rosmarino n. 56, 81030 Castel Volturno (CE), Codice Fiscale e Partita IVA 03966280616, affidataria dei lavori di “Manutenzione Sedi Comando Provinciale Vigili

- del Fuoco. Lotto 3 - C.O. 4544", per non essersi presentata alla consegna dei lavori, reiterata per tre volte, grave inadempimento dell'Impresa ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, dell'art. 5, comma 3 del D.M. 49/2018 e degli artt. 2 e 10 del Patto di Integrità sottoscritto in fase di gara dall'Impresa aggiudicataria;
- 2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'approvazione formale della risoluzione contrattuale di cui al punto 1, nonché l'attuazione di ogni altro provvedimento conseguente a tutela e nell'interesse dell'Amministrazione. In particolare per procedere all'escussione della polizza fideiussoria n. 06/01/21/2967740, dettagliata in narrativa che si richiama integralmente, e per l'interpello progressivo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori;
 - 3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente in materia di valutazione dell'impatto economico (V.I.E.)
 - 4) di dichiarare, attesa l'urgenza di poter procedere all'esecuzione dei lavori per i motivi indicati in narrativa, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore all'Urbanistica,
Edilizia Privata,
Lavori Pubblici e Patrimonio
Antonino Iaria

Il Direttore
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Servizio
Sabino Palermo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 43 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 luglio 2020 al 13 agosto 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 agosto 2020.